



## **REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "LANUOVACOLONIA SPA TF 1,5% 01/04/2017 - 31/03/2020"**

*La responsabilità per le informazioni contenute nel presente regolamento è assunta da Lanuovacoloniaspa in qualità di emittente del prestito obbligazionario.*



#### **ART. 1 - AMMONTARE, TAGLIO E DESCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI**

L'emissione obbligazionaria denominata "LANUOVACOLONIA SPA TF 1,5% 01/04/2017 - 31/03/2020", per un ammontare nominale complessivo di Euro 400.000,000 (quattrocentomila/00) è costituita da un massimo n. 400 (quattrocento/00) obbligazioni, nominative, emesse e denominate in Euro, del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuna, in taglio non frazionabile.

Le obbligazioni sono emesse in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 29/10/2016, il cui verbale è stato redatto dal Notaio Pier Paolo Corradini di Ardenno (SO).

#### **ART. 2 - NATURA GIURIDICA**

Le obbligazioni attribuiscono ai sottoscrittori un credito nei confronti dell'emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra loro, costituendo obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate dell'emittente.

#### **ART. 3 - RAGIONI DELL'OFFERTA**

Il ricavato delle obbligazioni sottoscritte, dedotte le somme impiegate per il completamento dell'emissione, sarà destinato a sostenere il perseguimento degli obiettivi strategici de Lanuovacoloniaspa.

#### **ART. 4 - PREZZO DI EMISSIONE**

Il prezzo di emissione delle obbligazioni è fissato alla pari: 100% del valore nominale, ovvero Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna obbligazione. Il lotto minimo di sottoscrizione è pertanto pari a Euro 1.000,00 (mille/00).

#### **ART. 5 - COMMISSIONI ED ONERI DI SOTTOSCRIZIONE**

Non sono previsti commissioni ed oneri a carico dei sottoscrittori in sede di sottoscrizione.

#### **ART. 6 - SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI**

Le obbligazioni possono essere sottoscritte, a mezzo di apposito ordine di adesione, a partire dal giorno lavorativo successivo a quello di iscrizione della Delibera nel competente Registro delle Imprese e sino al 31/03/2017.

La sottoscrizione delle obbligazioni si perfeziona solo con l'effettivo accredito a favore dell'emittente dell'intero corrispettivo sottoscritto.

Qualora il prestito obbligazionario non venga integralmente sottoscritto entro i termini sopra previsti, l'emissione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

#### **ART. 7 - DATA DI EMISSIONE, DATA DI SCADENZA, DURATA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**

La data di emissione del prestito è il 01/04/2017 e corrisponde alla data di godimento, a far corso dalla quale le obbligazioni iniziano a maturare interessi; la data di scadenza è fissata al 31/03/2020; la durata del prestito obbligazionario è dunque dal 01/04/2017 al 31/03/2020.

Alla data di scadenza del prestito saranno rimborsate e cesseranno di essere fruttifere di interessi.

#### **ART. 8 - INTERESSI**

A decorrere dalla data di godimento e fino alla data di scadenza, le obbligazioni fruttano un interesse nominale pari ad un tasso fisso annuo lordo del 1,5%, che sarà applicato al valore nominale di emissione delle obbligazioni.

Il pagamento degli interessi sarà effettuato su base annuale in via posticipata e cioè il 01 aprile di ogni anno, al lordo delle imposte e tasse tempo per tempo vigenti che per Legge ricadono sul sottoscrittore.

Rimane inteso che laddove una data di pagamento degli interessi venga a cadere in un giorno non lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo, senza che tale variazione comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo a titolo di interessi agli obbligazionisti e/o lo spostamento delle successive date di pagamento degli interessi medesimi.

La tabella di seguito riportata illustra le date di pagamento degli interessi, il relativo periodo di calcolo e il tasso di interesse nominale che sarà applicato anno per anno.



ANNO	DATA DI PAGAMENTO	PERIODO PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI	TASSO DI INTERESSE APPLICATO SU BASE ANNUALE
PRIMO	01/04/2018	01/04/2017-31/03/2018	1,5%
SECONDO	01/04/2019	01/04/2018-31/03/2019	1,5%
TERZO	01/04/2020	01/04/2019-31/03/2020	1,5%

L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il valore nominale delle obbligazioni sottoscritte per il tasso di interesse nominale, applicato in misura costante per ciascun periodo; nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli obbligazionisti in relazione a tali pagamenti. I pagamenti avranno luogo per importi non inferiori al centesimo di euro e, qualora per effetto dell'applicazione del tasso di interesse previsto ai sensi del presente regolamento, all'obbligazionista risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di euro, il pagamento in favore di tale obbligazionista sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di euro inferiore.

#### **ART. 9 - RIMBORSO DELLE OBBLIGAZIONI E FACOLTA' DI RIMBORSO ANTICIPATO**

Le obbligazioni saranno rimborsate al valore nominale in una unica soluzione alla scadenza, senza aggravio di commissioni o spese per l'obbligazionista.

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato su richiesta degli obbligazionisti. L'Organo Amministrativo dell'emittente si riserva tuttavia, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di procedere al rimborso anticipato, anche parziale, delle obbligazioni, decisione che dovrà essere comunicata agli obbligazionisti con preavviso di almeno 30 giorni; in caso di rimborso parziale, lo stesso sarà effettuato in via strettamente proporzionale al numero di obbligazioni in circolazione.

Il prestito cessa di essere fruttifero dalla data di scadenza o di rimborso anticipato, parziale o totale.

#### **ART. 10- REGIME FISCALE**

Sono a carico dell'obbligazionista le imposte e tasse presenti e future dovute per legge sulle obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti.

#### **ART. 11 - LUOGO DI PAGAMENTO**

Il pagamento delle cedole ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo a mezzo della banca e/o dell'intermediario designati dall'emittente.

#### **ART. 12 - PRESCRIZIONE**

I diritti dei titolari delle obbligazioni sono prescritti dopo dieci anni dalla data di esigibilità per quanto concerne il rimborso del capitale e dopo cinque anni, decorrenti dalla data delle rispettive scadenze, per quanto riguarda gli interessi.

#### **ART. 13 - COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni dell'emittente agli obbligazionisti non previste espressamente dal presente regolamento saranno validamente effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio comunicato dagli obbligazionisti oppure mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'emittente ([www.lanuovacoloniaspa.com](http://www.lanuovacoloniaspa.com)).

Tutte le comunicazioni all'emittente dovranno essere eseguite per iscritto e consegnate a mano o recapitate tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede sociale dell'emittente.

#### **ART. 14 - DELEGA ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'Organo Amministrativo dell'emittente è investito di ampio mandato ai fini dell'emissione delle obbligazioni di cui al presente regolamento, entro e non oltre il termine fissato per la sottoscrizione.



#### **ART. 15 - CONFLITTO DI INTERESSE**

Lanuovacoloniaspa attesta di avere un interesse in conflitto nel presente prestito obbligazionario, in quanto riveste contestualmente il ruolo di soggetto emittente, proponente e collocatore.

#### **ART. 16 - MERCATI E NEGOZIAZIONE**

Per le obbligazioni di cui alla presente offerta non è prevista la quotazione presso alcun mercato regolamentato; il titolo risulta quindi illiquido. Lanuovacoloniaspa non si assume alcun onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualsiasi quantitativo di obbligazioni.

#### **ART. 17 - GARANZIE**

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'emittente; il prestito rientra nei limiti indicati dall'Art. 2412 del Codice Civile; i titoli non beneficiano di alcuna garanzia reale e/o di garanzie personali da parte di soggetti terzi.

#### **ART. 18 - VARIE**

La titolarità delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento, che sarà depositato presso la sede dell'emittente. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento troveranno applicazione le norme di Legge.

Qualsiasi controversia relativa al prestito obbligazionario e alle disposizioni contenute nel presente regolamento che dovesse insorgere fra l'emittente e gli obbligazionisti sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Sondrio.

#### **ART. 19 - MODIFICHE**

Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l'emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche ritenute necessarie, ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi.